



MESSAGGIO MUNICIPALE NR. 04

CONVENZIONE CON LO STATO DEL CANTONE TICINO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CANTONALI NEL COMPENSORIO EDIFICABILE

Egregio signor Presidente,
gentili signore,
egregi signori,

con il presente messaggio, conformemente ai disposti dell'art. 13 cpv. 1 lett. a) e 193a della Legge organica comunale (LOC) sottoponiamo per vostra approvazione la convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni e il Comune di Verzasca, rappresentato dal suo Municipio, per la regolamentazione dei lavori di manutenzione sulle strade cantonali.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La convenzione deve essere approvata dall'Assemblea o dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

Il Regolamento comunale (articolo 10 cpv. 3) - in applicazione della delega di competenze dal Consiglio comunale al Municipio, contenuta negli articoli 13 cpv. 2 LOC e 5a del Regolamento di applicazione della LOC - conferisce al Municipio la competenza di sottoscrivere convenzioni fino all'impegno massimo di fr. 25'000.-- per ogni convenzione e per una durata massima di due anni.

La LOC, articolo 193a, affida ai comuni la facoltà di sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

Il contratto che ci accingiamo a presentarvi, prevede sia un impegno finanziario annuo superiore alla cifra indicata, anche se per una durata inferiore ai due anni. Infatti, la scadenza della convenzione è fissata per il 31 dicembre 2022, ma con il rinnovo tacito di anno in anno in mancanza di disdetta da parte di uno dei due contraenti (articolo 7). Concretamente siamo di fronte ad una convenzione di durata indeterminata. Per questo motivo la competenza in merito è esclusivamente attribuita al Consiglio comunale.

Premessa

L'Autorità cantonale in data 26 febbraio 2021 ha sottoposto al nostro Municipio la convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di Verzasca, per quanto concerne le operazioni di conservazione delle strade cantonali negli abitati.

Questa richiesta fa seguito alla nascita del nostro Comune e quindi occorre rivedere le convenzioni in vigore o stipularne una nuova.

In data 2 aprile 2021, come da ris. mun. no. 445 del 29 marzo 2021, si decideva d'aderire alla proposta, posto che la convenzione vi fosse inviata per preliminare visione e accettazione e, successivamente, sottoposta per avallo finale al nostro legislativo comunale.

Ripartizione dei compiti tra Cantone e Comune

La Legge (cantonale) sulle strade (LS) del 23 marzo 1983, entrata in vigore il 1° luglio 1983, si applica a tutte le strade pubbliche o aperte al pubblico (articolo 1 cpv. 1 LS). In materia stradale i comuni sono autorizzati a emanare norme complementari sugli oggetti di loro competenza (cpv. 2).

Fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a un'adeguata sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, le aree di sosta e di servizio, gli impianti di sicurezza, i centri e le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le opere di protezione esterne e quelle di raccolta e evacuazione delle acque, le piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi (articolo 3 LS).

Il Cantone provvede alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade e delle piste ciclabili d'importanza generale per il Cantone, come le strade che collegano i grandi poli di traffico, quelle che assicurano i più importanti collegamenti interregionali e regionali e quelle che garantiscono il collegamento dell'abitato principale di un comune col resto della rete viaria cantonale (articolo 4 cpv. 1 LS).

I comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione ed alla manutenzione delle strade, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, come le strade di raccolta e distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (articolo 4 cpv. 2 LS).

All'interno delle zone edificabili l'illuminazione pubblica delle strade è di regola compito dei comuni. Il Cantone esegue gli impianti nell'interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone edificabili (articolo 28 LS).

Le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti, tenuto conto della loro destinazione. La manutenzione comprende in particolare la pulizia, il servizio invernale e la riparazione dei danni cagionati alle opere dall'usura, da eventi naturali o dall'uomo (articolo 37 LS).

Delle strade cantonali situate nelle zone edificabili i Comuni devono provvedere (articolo 39 LS):

- *alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale;*
- *all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa;*
- *alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;*
- *alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;*
- *alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.*

I Comuni, stando al cpv. 2 del medesimo articolo, devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere da loro realizzate sulle strade cantonali. Al Cantone e ai Comuni è infine data facoltà di regolare mediante apposite convenzioni i casi particolari e segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili e/o nelle zone urbane (articolo 39 cpv. 3 LStr).

Convenzione

Gli articoli 1 e 2 della nuova convenzione definiscono, sulla base dell'articolo 39 LS, la ripartizione dei compiti tra il Comune di Verzasca e il Cantone.

Al **Comune** (articolo 1 della convenzione) sono affidati in esecuzione, a sue complete spese, sulle strade cantonali menzionate più avanti, i seguenti lavori:

- *la manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi, compreso il servizio invernale;*
- *l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di segnaletica luminosa;*
- *la manutenzione di tutte le opere o impianti da esso eseguiti sulle strade cantonali.*

Al **Cantone** (articolo 2 della convenzione) sono affidati in esecuzione sulle strade cantonali, elencate in seguito, i seguenti lavori:

- *la pulizia del campo viabile;*
- *la segnaletica orizzontale (linea mediana e di bordo);*
- *il servizio invernale del campo viabile;*
- *la manutenzione della pavimentazione del campo viabile;*
- *la manutenzione ed il ripristino di manufatti (muri, ponti, barriere).*

Mediante la convenzione in discussione il Comune affida al Cantone le prestazioni di pulizia del campo viabile (pulizia del campo viabile, delle caditoie, delle canalizzazioni, banchine e scarpate) che, secondo l'articolo 39 LS, spetta al Comune.

Per queste prestazioni, effettuate in 3 interventi annuali di pulizia del campo viabile e 1 intervento annuo di pulizia delle caditoie, è richiesto al Comune il pagamento di un contributo annuo di cts. -.71 per metro quadrato di superficie stradale (art. 3 della convenzione).

Le strade sottoposte alla manutenzione da parte del Comune, che mediante l'allegata convenzione è trasferita, dietro compenso, al Cantone, sono indicate all'articolo 4 della convenzione e nell'annessa planimetria. La superficie stradale totale è quindi di mq 55'166.00 e l'onere complessivo ammonta così a fr. 39'167.85.

Il Municipio ha approfondito la situazione, valutando pure la possibilità di far rientrare questi lavori nell'attività degli operai comunali, premesso che finora in valle Verzasca i Comuni convenzionati con il Cantone prima della fusione erano Cugnasco-Gerra e Lavertezzo.

La manutenzione che dovrebbe svolgere il Comune risulta particolarmente onerosa, perdipiù in questo momento di riorganizzazione e potenziamento dei collaboratori dell'ufficio tecnico e della squadra esterna.

Da considerare il fatto che la periodicità degli interventi sulle strade cantonali cadrebbe contemporaneamente alla manutenzione della vasta rete delle strade comunali e dei sentieri, così come l'attuale parco veicoli non sarebbe per nulla adeguato nel rispondere al meglio a questo concetto di nettatura del vasto territorio stradale.

Al caso si porrebbe la necessità di incrementare il parco veicoli e attrezzature e, probabilmente, quello delle risorse umane.

In aggiunta è interessante sapere che sono ben 63 i Comuni che fanno capo a questa prestazione di collaborazione, tra cui Entità comunali che di recente si sono aggregate e quindi poste nelle nostre medesime condizioni operative (es. Onsernone, Gambarogno, Bellinzona, Terre di Pedemonte, Serravalle e Riviera).

Di conseguenza, lo scrivente Municipio reputa di dover intraprendere il rapporto di collaborazione con il Cantone, in base all'allegata convenzione.

Aspetti finanziari

Come anticipato qui sopra, l'onere annuo a carico del Comune risulta di **Fr. 39'167.85**. L'importo sicuramente è favorevole e commisurato alle prestazioni svolte, seppure non contemplato a preventivo 2021, siccome finora erano convenzionati (a nostra insaputa) unicamente i due Comuni del piano (Lavertezzo e Cugnasco-Gerra).

Conseguentemente dovrà essere aggiornato il conto economico di competenza.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete alla **Commissione delle petizioni** (art. 36 ROC) e alla **Commissione della gestione** (art. 181 LOC e 35 ROC).

Quoziente di voto: per tutti i punti del seguente dispositivo di deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

Referendum: decisione soggetta a referendum, se così regolarmente esercitato (art. 75).

Con queste considerazioni, il Municipio invita i consiglieri comunali a voler

risolvere

1. è approvata la convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di Verzasca per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile comunale.
2. si autorizza il Municipio a sottoscrivere la convenzione, scaduti i termini legali di ricorso e referendum.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli

Per il Municipio:



Il Segretario a.i.:

Romano Bordoli

Annesse: convenzione e 4 planimetrie tratti da Vogorno a Sonogno

CONVENZIONE

tra lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni

e

il Municipio di Verzasca

per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile comunale.

richiamato l'art. 39 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 che recita:

“Delle strade cantonali situate all'interno delle zone edificabili i Comuni devono provvedere:

- *alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale;*
- *all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa;*
- *alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;*
- *alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;*
- *alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.*

²⁾ I comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati sulle strade cantonali.

³⁾ Il Cantone e i comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili e/o nelle zone urbane.

si conviene quanto segue:

1. Al Comune di Verzasca sono affidati in esecuzione, a complete sue spese, sulle strade cantonali di cui all'art. 4 i seguenti lavori:
 - la manutenzione dei marciapiedi, dei sopra- e sottopassi, compreso il servizio invernale,
 - l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa,
 - la manutenzione di tutte le opere o impianti da esso eseguiti sulle strade cantonali.
2. Allo Stato del Cantone Ticino sono affidati in esecuzione sulle strade cantonali di cui all'art. 4 i seguenti lavori:
 - la pulizia del campo viabile,
 - la segnaletica orizzontale (linea mediana e di bordo),
 - il servizio invernale del campo viabile,
 - la manutenzione della pavimentazione del campo viabile;
 - la manutenzione e il ripristino di manufatti (muri, ponti, barriere).
3. Per le prestazioni di pulizia del campo viabile (pulizia del campo viabile, delle caditoie, delle canalizzazioni, delle banchine e delle scarpate), comprendenti 3 interventi annuali di pulizia

del campo viabile e 1 interventi annuale di pulizia delle caditoie, sarà richiesto un compenso annuo di CHF 0.71 per metro quadrato di superficie stradale (valuta 2020).

4. La convenzione si applica alle seguenti strade (vedi anche planimetrie allegate);

Località	Lung. tratto (m)	Larghezza media (m)	Superfici mq
Sonogno	90.0	5.9	531.0
Frasco	1'500.0	6.1	9'150.0
Gerra Verzasca (Croce)	310.0	6.4	1'984.0
Gerra Verzasca	2'000.0	6.0	12'000.0
Brione Verzasca	1'300.0	6.1	7'930.0
Motta	500.0	6.1	3'050.0
Lavertezzo	860.0	5.9	5'074.0
Corippo	330.0	3.8	1'254.0
Vogorno	1'800.0	6.1	10'980.0
Berzona	510.0	6.3	3'213.0
TOTALI	9'200.0		55'166.0

5. Il pagamento di ogni indennità è subordinato al completo adempimento degli obblighi assunti dal Cantone e dal Comune.
6. L'indennità di cui al punto 3. sarà adeguata in caso di eventuali rincari o diminuzioni dei salari, materiali e macchinari.
Farà stato quanto ufficialmente riconosciuto dal Cantone per le variazioni del carovita, ritenuto che l'incidenza della mano d'opera sull'indennità base è del 90%.

L'indennità base del 2020 è quella esposta al punto 3.

Il primo adeguamento in funzione del rincaro sarà applicato nella fatturazione per l'anno 2021.

7. La convenzione entra in applicazione il 1° gennaio 2021.
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2022.

Se una delle parti contraenti non denuncia la convenzione almeno tre mesi prima, la stessa si riterrà tacitamente rinnovata di anno in anno.

8. La convenzione diverrà esecutiva con la ratifica del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 1 luglio 2021

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Divisione delle costruzioni
Il Direttore

Area dell'esercizio e della manutenzione
Il Capoarea

ing. Diego Rodoni

ing. Giovanni Piccolo

PER IL MUNICIPIO DI VERZASCA

Il Sindaco

Il Segretario

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Manuele Bertoli

Arnoldo Coduri

Ratificata con Risoluzione Governativa n° del

Allegati:


Allegato 1, planimetria tratto Sonogno - Frasco

Allegato 2, planimetria tratto Gerra - Brione

Allegato 3, planimetria tratto Lavertezzo


Allegato 4, planimetria tratti Vogorno e Corippo

ALLEGATO 1





ALLEGATO 2




0 200 400 600m
Scala 1: 25'000
Stampato il 12.02.2021 08:28 MEZ
<https://s.geo.admin.ch/8ec07e96d0>





ALLEGATO 3



400 200 400 600m
Scala 1:25'000
Stampato il 12.02.2021 08:25 MEZ
<https://s.geo.admin.ch/8ec07c8a12>



ALLEGATO 4

